

Repertorio n.36766	Raccolta n.15861
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di novembre, alle ore diciannove e minuti undici	
- 22 novembre 2018 -	
in Bari e nel mio studio alla Via Piccinni n.195, innanzi a me dottor Francesco Paolo Petrerà, Notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari,	
è presente	
ARMENISE NICOLA, nato a Bari il 24 ottobre 1980, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società cooperativa "COOPERATIVA SOCIALE L'OBIETTIVO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Bari alla Via G.Posca n.33, codice fiscale e numero di iscrizione 02752570727 del Registro Imprese di Bari ed iscritta al n.BA - 232941 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari ed al n. A154965 dell'Albo delle Società Cooperative.	
Il medesimo della cui identità personale, io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, regolarmente convocata a norma di statuto per le ore 18.30, l'assemblea dei soci della suddetta società, per discutere e deliberare sul se-	
1	

guente ordine del giorno:

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Modifiche dell'art.4 dello statuto relativamente all'oggetto sociale e conseguente adozione del nuovo Statuto.

Assume la Presidenza dell'assemblea a norma dell'art. 31

dello Statuto sociale, lo stesso signor Armenise Nicola, il

quale preliminarmente, verificata l'identità e la legittima-

zione degli intervenuti, constatata e dà atto che pur fuori

della sede sociale l'assemblea è regolarmente costituita e

può, quindi, validamente deliberare essendo presente, l'in-

tero Consiglio di Amministrazione, in persona di esso costi-

tuito Presidente, del Vice Presidente Ranieri Dellino Fran-

cesco e del Consigliere Carena Donato, nonchè alle ore

19.15 in proprio o per delega, numero otto (8) soci, su nu-

mero nove (9) soci aventi diritto al voto, come da foglio

delle presenze predisposto dalla società che il comparente

si riserva di consegnare dopo ulteriore verifica perchè ven-

ga allegato al presente atto sotto la lettera "A", peraltro

essendo pure presenti, in persona o per delega due soci non

aventi diritto al voto.

Le relative deleghe sono state già ritirate per essere con-

servate agli atti della società.

Dichiarandosi i presenti bene edotti sull'argomento da trat-

tare, il Presidente mi richiede di verbalizzare i lavori as-

sembleari.

Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea le ragioni che consigliano di ampliare l'oggetto sociale, in modo da prevedere che la società possa svolgere la propria attività anche nel settore relativo ai servizi di pulizia di qualsiasi tipo e genere ed all'attività di ausiliariato e logistica.

All'uopo, viene data lettura dello statuto limitatamente all'articolo 4, interessato dalla modifica, e che se la proposta verrà approvata disciplinerà d'ora in avanti la vita della società, segnalando il Presidente come l'assemblea dovrà, a breve, essere nuovamente convocata al fine di procedere agli adeguamenti previsti dalla legge n.205/2017.

Messa ai voti, per alzata di mano, la suddetta proposta, dopo breve discussione, l'assemblea, come il Presidente espressamente dà atto, all'unanimità dei presenti che al momento, come da foglio delle presenze che in copia si allega sotto la lettera "A", rappresentano sempre otto (8) soci su numero nove (9) soci aventi diritto al voto, delibera di:

1) Modificare l'articolo 4 dello statuto sociale, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, articolo che sarà del seguente letterale tenore:

"Articolo 4

La Cooperativa, in attuazione dei propri scopi ed in relazione ai requisiti e agli interessi dei soci, nonché realizzando gli specifici collegamenti funzionali previsti dal-

l'art.1 e dall'articolo 2 della Legge Regionale Pugliese dell'undici febbraio 2002, n.2 e successive modifiche e integrazioni di seguito indicate, la Cooperativa realizza la gestione di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, come indicati all'articolo quattro della legge 8 novembre 1991, n.381 unitamente alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, previa instaurazione di apposita contabilità separata.

In forza di ciò la cooperativa si propone di acquisire, da privati e da pubbliche amministrazioni, la esecuzione di lavori finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi funzionalmente collegati tra di loro.

Si realizza in tal modo una gestione integrata dei servizi erogati in forma associativa che risulta ispirata ai principi della mutualità senza fini di lucro. Si realizza altresì costantemente la soddisfazione dei soci lavoratori che in tal modo vengono ad operare in maniera integrata rispetto al territorio di appartenenza.

La cooperativa potrà svolgere qualunque attività correlate tra di loro come di seguito riportato, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi:

1 - Attività di tipo "B" relativa a pulizie civili, indu-

	striali e ospedaliere, correlata direttamente e collegata	
	funzionalmente con l'acquisizione e gestione delle seguenti	
	attività di Tipo "A":	
	a. gestione strutture riabilitative quali RSA, RSSA,	
	riabilitazione psichiatrica;	
	b. gestione centri diurni per disabili e minori;	
	c. assistenza domiciliare;	
	d. gestione case di riposo per anziani e residenze sanita-	
	rie per anziani;	
	e. gestione di presidi di accoglienza anche a ca-	
	rattere diurno o di centri di servizi semi residenziali o di	
	comunità terapeutiche e/o assistenza;	
	f. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non	
	autosufficienti o parzialmente autosufficienti;	
	g. gestione di asili nido, scuole materne, scuole private	
	in genere, servizio di doposcuola;	
	h. gestione di strutture educativo-assistenziali per mino-	
	ri; i. gestione di centri sociali e centri terapeutici ter-	
	ritoriali;	
	l. gestione di servizi di assistenza ai tossicodipenden-	
	ti, alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di	
	prima accoglienza, comunità terapeutiche, in un'ottica di	
	riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo.	
	Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correla-	
	zione si realizzano in quanto la progettazione, organizza-	
	5	

zione e gestione di servizi innanzi elencati necessitano di

interventi di pulizia ordinaria e straordinaria.

2 - Attività di tipo "B" relativa a sanificazione ambientale

ivi compresi i servizi di derattizzazione e disinfestazione,

correlata direttamente e collegata funzionalmente con l'ac-

quisizione e gestione delle seguenti attività di Tipo "A":

a. gestione strutture riabilitative quali RSA, RSSA,

riabilitazione psichiatrica;

b. gestione centri diurni per disabili e minori;

c. assistenza domiciliare;

d. gestione case di riposo per anziani e residenze sanita-

rie per anziani;

e. gestione di presidi di accoglienza anche a ca-

rattere diurno o di centri di servizi semi residenziali o di

comunità terapeutiche e/o assistenza;

f. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non

autosufficienti o parzialmente autosufficienti;

g. gestione di asili nido, scuole materne, scuole private

in genere, servizio di doposcuola;

h. gestione di strutture educativo-assistenziali per mino-

ri; i. gestione di centri sociali e centri terapeutici ter-

ritoriali;

l. gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti,

alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di prima ac-

coglienza, comunità terapeutiche, in un'ottica di riabilita-

	zione e di reinserimento socio-lavorativo. Il reciproco col-	
	legamento funzionale e la specifica correlazione si realiz-	
	zano in quanto la progettazione, organizzazione e gestione	
	di servizi innanzi elencati necessitano di interventi di sa-	
	nificazione ambientale ivi compresi i servizi di derattizza-	
	zione e disinfestazione.	
	3 - Attività di tipo "B" relativa a installazione e manuten-	
	zione di verde e giardinaggio in genere e relative opere	
	connesse, correlata direttamente e collegata funzionalmente	
	con l'acquisizione e gestione delle seguenti attività di Ti-	
	po "A":	
	a. gestione strutture riabilitative quali RSA, RSSA,	
	riabilitazione psichiatrica;	
	b. gestione centri diurni per disabili e minori;	
	c. gestione case di riposo per anziani e residenze sanitarie	
	per anziani;	
	d. gestione di presidi di accoglienza anche a ca-	
	rattere diurno o di centri di servizi semi residenziali o di	
	comunità terapeutiche e/o assistenza;	
	e. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non	
	autosufficienti o parzialmente autosufficienti;	
	f. gestione di asili nido, scuole materne, scuole private	
	in genere, servizio di doposcuola;	
	g. gestione di strutture educativo-assistenziali per mino-	
	ri;	
	7	

h. gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali;

i. gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti, alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di prima accoglienza, comunità terapeutiche, in un'ottica di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo.

Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correlazione si realizzano in quanto la progettazione, organizzazione e gestione di servizi innanzi elencati necessitano di interventi di installazione e manutenzione di verde e giardinaggio in genere e relative opere connesse.

4 - Attività di tipo "B" relativa a manutenzioni civili ed industriali di carattere edile, stradale, elettrico, idraulico, termoidraulico e di falegnameria e carpenteria metallica, correlata direttamente e collegata funzionalmente con l'acquisizione e gestione delle seguenti attività di Tipo "A":

a. gestione strutture riabilitative quali RSA, RSSA, riabilitazione psichiatrica;

b. gestione centri diurni per disabili e minori;

c. gestione case di riposo per anziani e residenze sanitarie per anziani;

d. gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi semi residenziali o di comunità terapeutiche e/o assistenza;

	e. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;	
	f. gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizio di doposcuola;	
	g. gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;	
	h. gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali;	
	i. gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti, alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di prima accoglienza, comunità terapeutiche, in un'ottica di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo.	
	Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correlazione si realizzano in quanto la progettazione, organizzazione e gestione di servizi innanzi elencati necessitano di	
	interventi di manutenzioni civili ed industriali di carattere edile, stradale, elettrico, idraulico, termoidraulico e	
	di falegnameria e carpenteria metallica.	
	5 - Attività di tipo "B" relativa a impiantistica elettrica, idraulica, termoidraulica e di condizionamento, correlata direttamente e collegata funzionalmente con l'acquisizione e gestione delle seguenti attività di Tipo "A":	
	a. gestione strutture riabilitative quali RSA, RSSA, riabilitazione psichiatrica;	
	b. gestione centri diurni per disabili e minori;	
	9	

c. gestione case di riposo per anziani e residenze sanitarie

per anziani;

d. gestione di presidi di accoglienza anche a ca-

rattere diurno o di centri di servizi semi residenziali o di

comunità terapeutiche e/o assistenza;

e. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non

autosufficienti o parzialmente autosufficienti;

f. gestione di asili nido, scuole materne, scuole private

in genere, servizio di doposcuola;

g. gestione di strutture educativo-assistenziali per mino-

ri;

h. gestione di centri sociali e centri terapeutici territo-

riali;

i. gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti,

alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di prima ac-

coglienza, comunità terapeutiche, in un'ottica di riabilita-

zione e di reinserimento socio-lavorativo.

Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correla-

zione si realizzano in quanto la progettazione, organizza-

zione e gestione di servizi innanzi elencati necessitano di

interventi di impiantistica elettrica, idraulica, termoi-

draulica e di condizionamento.

6 - Attività di tipo "B" relativa a opere edili e opere di

restauro di fabbricati, correlata direttamente e collegata

funzionalmente con l'acquisizione e gestione delle seguenti

	attività di Tipo "A":	
	a. gestione strutture riabilitative quali RSA, RSSA, riabilitazione psichiatrica;	
	b. gestione centri diurni per disabili e minori;	
	c. gestione case di riposo per anziani e residenze sanitarie per anziani;	
	d. gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi semi residenziali o di comunità terapeutiche e/o assistenza;	
	e. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;	
	f. gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizio di doposcuola;	
	g. gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;	
	h. gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali;	
	i. gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti, alcolisti, inalati di A.I.D.S. attraverso centri di prima accoglienza, comunità terapeutiche, in un'ottica di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo.	
	Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correlazione si realizzano in quanto la progettazione, organizzazione e gestione di servizi innanzi elencati necessitano di interventi di opere edili e opere di restauro di fabbricati.	
	11	

7 - Attività di tipo "B" relativa a attività di artigianato

ed attività di restauro e di recupero di mobili compreso il

montaggio di mobili di vario genere e l'allestimento di spa-

zi espositivi, correlata direttamente e collegata funzio-

nalmente con l'acquisizione e gestione delle seguenti atti-

vità di Tipo "A":

a. gestione strutture riabilitative quali RSA, RSSA, ria-

bilitazione psichiatrica;

b. gestione Centri diurni per disabili e minori;

c. gestione case di riposo per anziani e residenze sanitarie

per anziani;

d. gestione di presidi di accoglienza anche a carat-

tere diurno o di centri di servizi semi residenziali o di

comunità terapeutiche e/o assistenza;

e. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non au-

tosufficienti o parzialmente autosufficienti;

f. gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;

g. gestione di centri sociali e centri terapeutici territo-

riali;

h. gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti,

alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di prima ac-

coglienza, comunità terapeutiche, in un'ottica di riabilita-

zione e di reinserimento socio-lavorativo.

Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correla-

zione si realizzano in quanto la progettazione, organizza-

	zione e gestione di servizi residenziali e diurni, all'in-	
	terno di apposite strutture, utilizza attività di artigiana-	
	to ed attività di restauro e di recupero di mobili compreso	
	il montaggio di mobili di vario genere e l'allestimento di	
	spazi espositivi nei processi riabilitativi dell'utenza.	
	8 - Attività di tipo "B" relativa a ristorazione, correlata	
	direttamente e collegata funzionalmente con l'acquisizio-	
	ne e gestione delle seguenti attività di Tipo "A":	
	a. gestione strutture riabilitative quali RSA, RSSA,	
	riabilitazione psichiatrica;	
	b. gestione centri diurni per disabili e minori;	
	c. assistenza domiciliare;	
	d. gestione case di riposo per anziani e residenze sanita-	
	rie per anziani;	
	e. gestione di presidi di accoglienza anche a ca-	
	rattere diurno o di centri di servizi semi residenziali o di	
	comunità terapeutiche e/o assistenza;	
	f. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non	
	autosufficienti o parzialmente autosufficienti;	
	g. gestione di asili nido, scuole materne, scuole private	
	in genere, servizio di doposcuola;	
	h. gestione di strutture educativo-assistenziali per mino-	
	ri; i. gestione di centri sociali e centri terapeutici ter-	
	ritoriali;	
	l. gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti,	
	13	

alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di prima accoglienza, comunità terapeutiche, in un'ottica di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo.

Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correlazione si realizzano in quanto la progettazione, organizzazione e gestione di servizi residenziali e diurni, all'interno di apposite strutture, abbisogna quotidianamente del servizio ristorazione.

La Cooperativa al fine del perseguimento dello scopo sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera B della Legge 8 novembre 1991, n.381, potrà inoltre, oltre a quelle innanzi indicate, realizzare la esecuzione di lavori, servizi e tutte quelle attività che si riterranno opportune per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, quali, a titolo meramente esemplificativo:

9 - pulizie di vetture ferroviarie, locomotive, autobus ed ogni altro mezzo di trasporto;

10 - pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali;

11 - gestione di discariche pubbliche e private, di impianti di depurazione acque industriali e civili, impianti di potabilizzazione di acque civili ed industriali;

12 - interventi di ripristino ambientale, bonifica, rimboschimento e simili di terreni, lame e cave;

13 - manutenzione ambientale e di beni culturali;

14 - campionatura, produzione e commercializzazione di og-

	getti in legno, cuoio, ceramiche;	
15	- campionatura, produzione, commercializzazione di abbigliamento uomo, donna e bambino, nonché la gestione di laboratori di maglieria e sartoria;	
16	- rilegatura libri;	
17	- salvaguardia del territorio e conservazione ecologica, nonché la ripulitura del territorio, la raccolta, catalogazione, riutilizzo, commercializzazione e smaltimento di rifiuti;	
18	- gestione di autorimessa e parcheggi pubblici, gestione di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti;	
19	- facchinaggio, manovalanza in genere, anche nelle stazioni FF.SS., manipolazione merci, gestione e movimentazione magazzini anche con mezzi meccanici;	
20	- trasporto merci e persone, trasporti scolastici, valori e documenti, attività portuali e servizi per la nautica e il diporto;	
21	- affissione pubblica, di segnaletica stradale, verticale ed orizzontale;	
22	- custodia e vigilanza di beni mobili ed immobili;	
23	- portierato nonché di centralino per conto di Enti Pubblici e Privati;	
24	- lavanderia, stireria e tintoria ad uso civile, ospedaliera e per Enti Pubblici, morali e privati;	
25	- ristorazione collettiva (mense aziendali, scola-	
	15	

	stiche, ospedaliere e di ogni altro genere);	
	26 - gestione di pubblici esercizi (ristori, self-ser-	
	vice, fast-food, ristoranti bar, pasticceria, alberghi,	
	ecc.), centri termali, stazioni balneari e montane per	
	Enti Pubblici e/o Privati: centri di gastronomia, caf-	
	fetteria, centri di preparazione e confezionamento pa-	
	sti, servizi di catering, servizi generali di cucina e	
	ristorazione per Enti Pubblici e Privati ;	
	27 - produzione e confezionamento di pasti e similari in	
	locali propri e/o altrui;	
	28 - preparazione di alimenti vari, precucinati, pre-	
	cotti, minestre preparate;	
	29 - produzione di pasti precotti, precucinati caldi e	
	freddi da asporto;	
	30 - costruzione di centri per la produzione e/o il confe-	
	zionamento dei pasti per conto proprio;	
	31 - produzione e commercializzazione all'ingrosso ed al	
	minuto di generi alimentari e non, nonché di tutti i pro-	
	dotti della cooperativa;	
	32 - coltivazione di funghi;	
	33 - coltivazione e gestione agricola, agrituristica e	
	dell'industria agro-alimentare;	
	34 - allevamento di polli, conigli, ovini, caprini, suini,	
	equini e bovini, ecc.;	
	35 - attività collegate ed inerenti il turismo e lo sport;	
	16	

	36 - gestione stabilimenti balneari e gestione campeggi;	
	37 - gestione impianti sportivi e ricreativi;	
	38 - gestione parchi naturali e giardini;	
	39 - gestione beni artistici, storici, monumentali ed ar-	
	cheologici;	
	40 - Gestione servizi museali e bibliotecari;	
	41 - promuovere organizzare e realizzare convegni,	
	fiere, studi, ricerche e quant'altro sia ritenuto utile al-	
	la divulgazione dello scopo della Cooperativa, rappre-	
	sentato dalla promozione umana e dalla integrazione sociale	
	dei cittadini;	
	42 - gestione di canili, pensioni per animali;	
	43 - ideazione, realizzazione e gestione di luoghi di ag-	
	gregazione e centri culturali quali discoteche, teatri, pa-	
	lestre;	
	44 - gestione e manutenzione di Supporti o ausili tecnici	
	per persone disabili, ausili per terapia ed addestramento,	
	protesi e ortesi, ausili per la cura e la protezione perso-	
	nale, ausili per la mobilità personale, ausili per la cura	
	della casa, mobilia e adattamenti per la casa o per al-	
	tri edifici, ausili per comunicazione, informazione e se-	
	gnalazione, ausili per manovrare oggetti o dispositivi;	
	45 - servizi di pulizia di qualsiasi tipo e genere, sanifi-	
	cazione, disinfezione, sanitizzazione, sterilizzazione, di-	
	sinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione, spurgo ed	

	autospurgo, defogliazione, demuscazione, in ambienti civili,	
	industriali, commerciali, ospedalieri, spazi coperti e sco-	
	perti, aree libere (arenili, spiagge, ecc.), nonché relati-	
	vamente ai beni, alle attrezzature e ai componenti presenti,	
	per conto di qualsiasi soggetto, pubblico e/o privato, quali	
	uffici, industrie, industrie alimentari, magazzini, immobili	
	commerciali e terziari in genere, strutture sanitarie e so-	
	cio assistenziali (ospedali, case di cura, case-famiglia,	
	case di riposo, orfanotrofi o ogni altro), scuole, univer-	
	sità, alberghi, centri commerciali, strutture sportive, car-	
	ceri, comunità in genere, convitti, caserme, dormitori e ca-	
	merate, bagni pubblici, laboratori di ricerca e analisi,	
	strutture ricettivo-alberghiere e turistiche, stazioni fer-	
	roviarie (binari ed interbinari), stazioni metropolitane,	
	stazioni tramviarie, autostazioni, stazioni portuali, sta-	
	zioni aeroportuali, terminal in genere, garage, autosili, e	
	qualsiasi altro ambiente, ivi compreso gli arredi, le at-	
	trezzature, i macchinari, i mezzi, ecc., presenti nello	
	stesso;	
	- servizi di pulizia, sanificazione e manutenzione di mezzi	
	di trasporto aereo, marittimo, stradale, su rotaia, quali	
	locomotive, vetture ferroviarie, autobus, aeromobili e na-	
	tanti, o quant'altro;	
	- servizi di presidio, presso enti pubblici e/o privati, per	
	l'esecuzione di interventi di pulizia costante e/o immediata;	

	- pulizia, sanificazione, disinfezione, igienizzazione, bo-	
	nifica dei sistemi di ventilazione, delle canalizzazioni	
	d'aria, dei condotti di distribuzione dell'aria all'interno	
	di locali, condotte aerauliche, unità di trattamento aria e	
	sistemi di climatizzazione nonché condotte sotterranee di	
	qualsiasi natura e specie;	
	- sanificazione dell'aria;	
	- servizi di fornitura di materiale igienico-sanitario;	
	- servizi di pulizia con annessa attività di rifacimento	
	letti, ricambio effetti letterecchi, per conto di enti pub-	
	blici e/o privati;	
	- servizi di pulizia e riordino mense, pulizia attrezzature	
	e locali cucina, pulizie e rigoverno stoviglie, servizi di	
	squatteria, nonché tutte le altre attività connesse, comple-	
	mentari ed accessorie;	
	46 - attività di ausiliariato e logistica (presso enti pub-	
	blici e/o privati), ossia il supporto a qualsiasi attività	
	tecnico-amministrativa, sanitaria, socio-assistenziale, psi-	
	cologica e di assistenza in genere, nonché tutte le altre	
	attività connesse, complementari ed accessorie, anche in am-	
	bito ospedaliero e/o presso presidi e strutture territoriali	
	di aziende sanitarie.	
	La società può compiere in Italia e all'estero tutte le ope-	
	razioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari,	
	che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento	

dell'oggetto sociale.

La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo

sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone

di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ri-

strutturazione ed il potenziamento aziendale, ai fini di cui

all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59 e successive mo-

dificazioni. Inoltre, secondo l'art.5 della suddetta legge

n.59/1992, la cooperativa potrà adottare procedure di pro-

grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammo-

dernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento azien-

dale.

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa so-

ciale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia può

usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore del-

la cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e

la minore produttività causata dall'integrazione di persone

con ridotta capacità lavorativa. Su delibera dell'organo am-

ministrativo potrà aderire alle Associazioni Nazionali di

Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad al-

tri organismi economici e sindacali che si propongono ini-

ziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di la-

voro o di servizio.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-

nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere

tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali

di natura immobiliare, commerciale industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi, nonché, per la sola indicazione esemplificativa:

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non;

b) potrà aderire ad associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto dal presente statuto;

c) potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, comunque costituiti, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare ali scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d) potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

e) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni

forma;

f) potrà favorire la costituzione di cooperative edilizie per l'assegnazione di case per i soci e gli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni, concessione di mutui o partecipazioni;

g) potrà curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;

h) organizzare e gestire corsi di formazione professionale destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati indicati nel precedente art.3, nonché quanto previsto dalla L.R. n.21/93, art.5, comma 2, lettere a), b) e c).

Per la realizzazione della propria attività la cooperativa potrà fare utilizzo della attività di soggetti non soci e potrà ulteriormente costituire e partecipare a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art.2545-septies c.c.. La cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modifica-

zioni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art.2514 del Codice Civile.

Per la persecuzione dei fini sociali la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea.".

Nient'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta alle ore diciannove e minuti trenta ed il presente verbale sottoscritto alle ore diciannove e minuti quarantacinque.

Il costituito mi consegna il testo integrale dello statuto modificato per effetto della delibera assunta perchè venga allegato al presente atto sotto la lettera "B", dispensandomi dalla lettura dello stesso e dell'allegato "A", dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società.

Richiesto ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al componente che, da me interpellato, lo ha approvato.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno occupa ventitre facciate intere e

quanto della ventiquattresima fin qui di sei fogli.

F.to: Nicola Armenise - Notar Francesco Paolo Petrera L.S.

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA "COOPERATIVA SOCIALE
L'OBIETTIVO SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.L." 2^ CONVOCAZIONE**

Allegato **A** al Numero **3676**
di Repertorio e al Numero **15861**
di Raccolta

GIORNO 22/11/2018 ORE 18:30 PRESENZE SOCI

COGNOME	NOME	FIRMA PRESENZA	FIRMA DELEGATO	AVENTE DIRITTO DI VOTO
1 CARAMIA	ANTONELLA		<i>Dario Sicutero</i>	NO
2 PROVINCIA DI BARI				
3 SANTANTONIO	DANIELA	<i>Dario Sicutero</i>		SI
4 STORELLI	FABIO	<i>Fabio Storelli</i>		SI
5 TANESE	PAOLO	<i>Paolo Tanese</i>		NO
6 CARENZA	DONATO	<i>Donato Carenza</i>		SI
7 ARMENISE	NICOLA	<i>Nicola Armenise</i>		SI
8 RANIERI DELLINO	FRANCESCO	<i>Francesco Ranieri Dellino</i>		SI
9 VIGILANTE	GIOVANNI	<i>Giovanni Vigilante</i>		SI
10 CASSARA	ANGELO		<i>Dario Sicutero</i>	SI
11 NAPOLIELLO	ANTONIO		<i>Antonio Napoliello</i>	SI

Nicola Armenise

Firma

	STATUTO	
	COOPERATIVA SOCIALE L'OBIETTIVO ONLUS	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 1	
	E' costituita con sede in Bari, ai sensi della Legge 8 novem-	
	bre 1991, n.381, la società cooperativa sociale denominata:	
	"COOPERATIVA SOCIALE L'OBIETTIVO SOCIETA' COOPERATIVA" di	
	seguito indicata come "la cooperativa".	
	La cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, sedi se-	
	condarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove,	
	purché nel territorio della Comunità Europea.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, del revisore e	
	dei sindaci se nominati, per quello che concerne i rapporti	
	con la società è quello risultante dal Libro soci e dagli at-	
	ti sociali.	
	Articolo 2	
	La durata della cooperativa è fissata fino al trentuno dicem-	
	bre duemilanovanta e potrà essere prorogata o sciolta con de-	
	liberazione dell'assemblea straordinaria anche prima della	
	scadenza del termine.	
	Articolo 3	
	In attuazione dell'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991	
	n.381, la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della Comunità alla promozione umana ed alla inte-	
	1	

grazione sociale dei cittadini attraverso attività produttive

nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone

socialmente svantaggiate e la gestione di servizi socio - sa-

nitari ed educativi.

Scopi ed attività prevalenti della Cooperativa sono quelli di

cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge 8 novem-

bre 1991 n.381 relative alla gestione di attività produttive

attraverso le quali realizzare l'integrazione lavorativa di

persone socialmente svantaggiate, come individuate e definite

dall'articolo 4, comma 1, della Legge 8 novembre 1991 n.381 e

dall'articolo 2, comma 6, della Legge Regionale Pugliese del-

l'uno settembre 1993, n.21 e loro eventuali successive modi-

ficazioni ed integrazioni ed attività di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n.381 relati-

ve alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi col-

legate funzionalmente fra loro e finalizzate all'inserimento

lavorativo di persone socialmente svantaggiate, come indivi-

duate e definite dall'articolo 4, comma 1, della Legge 8 no-

vembre 1991, n.381 e dall'articolo 2, comma 6, della Legge

Regionale Pugliese dell'uno settembre 1993, n.21 e loro even-

tuali successive modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa ha altresì lo scopo di ottenere, tramite la

gestione in forma associata della azienda nella quale i soci

lavoratori prestano la propria opera, continuità di occupa-

zione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali

	e professionali possibili.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	
	dalla Legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni	
	ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ul-	
	teriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione ita-	
	liana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla coopera-	
	tiva e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle	
	leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti in-	
	terni.	
	La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far	
	partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato,	
	ai benefici della mutualità.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al raffor-	
	zamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per ciò	
	stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Coo-	
	perative e Mutue.	
	Articolo 4	
	La Cooperativa, in attuazione dei propri scopi ed in relazio-	
	ne ai requisiti e agli interessi dei soci, nonché realizzando	
	gli specifici collegamenti funzionali previsti dall'art.1 e	
	dall'articolo 2 della Legge Regionale Pugliese dell'undici	
	febbraio 2002, n.2 e successive modifiche e integrazioni di	
	seguito indicate, la Cooperativa realizza la gestione di ser-	
	3	

vizi finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, come indicati all'articolo quattro della legge 8 novembre 1991, n.381 unitamente alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, previa instaurazione di apposita contabilità separata.

In forza di ciò la cooperativa si propone di acquisire, da privati e da pubbliche amministrazioni, la esecuzione di lavori finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi funzionalmente collegati tra di loro.

Si realizza in tal modo una gestione integrata dei servizi erogati in forma associativa che risulta ispirata ai principi della mutualità senza fini di lucro. Si realizza altresì costantemente la soddisfazione dei soci lavoratori che in tal modo vengono ad operare in maniera integrata rispetto al territorio di appartenenza.

La cooperativa potrà svolgere qualunque attività correlate tra di loro come di seguito riportato, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi:

1 - Attività di tipo "B" relativa a pulizie civili, industriali e ospedaliere, correlata direttamente e collegata funzionalmente con l'acquisizione e gestione delle seguenti attività di Tipo "A":

	a. gestione strutture riabilitative quali RSA, RSSA, riabilitazione psichiatrica;	
	b. gestione centri diurni per disabili e minori;	
	c. assistenza domiciliare;	
	d. gestione case di riposo per anziani e residenze sanitarie per anziani;	
	e. gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi semi residenziali o di comunità terapeutiche e/o assistenza;	
	f. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;	
	g. gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizio di doposcuola;	
	h. gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;	
	i. gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali;	
	l. gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti, alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di prima accoglienza, comunità terapeutiche, in un'ottica di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo.	
	Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correlazione si realizzano in quanto la progettazione, organizzazione e gestione di servizi innanzi elencati necessitano di interventi di pulizia ordinaria e straordinaria.	
	2 - Attività di tipo "B" relativa a sanificazione ambientale	
	5	

	ivi compresi i servizi di derattizzazione e disinfestazione,	
	correlata direttamente e collegata funzionalmente con l'ac-	
	quisizione e gestione delle seguenti attività di Tipo "A":	
	a. gestione strutture riabilitative quali RSA, RSSA,	
	riabilitazione psichiatrica;	
	b. gestione centri diurni per disabili e minori;	
	c. assistenza domiciliare;	
	d. gestione case di riposo per anziani e residenze sanita-	
	rie per anziani;	
	e. gestione di presidi di accoglienza anche a carat-	
	tere diurno o di centri di servizi semi residenziali o di co-	
	munità terapeutiche e/o assistenza;	
	f. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non au-	
	tosufficienti o parzialmente autosufficienti;	
	g. gestione di asili nido, scuole materne, scuole private	
	in genere, servizio di doposcuola;	
	h. gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;	
	i. gestione di centri sociali e centri terapeutici territo-	
	riali;	
	l. gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti,	
	alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di prima ac-	
	coglienza, comunità terapeutiche, in un'ottica di riabilita-	
	zione e di reinserimento socio-lavorativo. Il reciproco col-	
	legamento funzionale e la specifica correlazione si realizza-	
	no in quanto la progettazione, organizzazione e gestione di	

	servizi innanzi elencati necessitano di interventi di sanifi-	
	cazione ambientale ivi compresi i servizi di derattizzazione	
	e disinfestazione.	
	3 - Attività di tipo "B" relativa a installazione e manuten-	
	zione di verde e giardinaggio in genere e relative opere con-	
	nesse, correlata direttamente e collegata funzionalmente con	
	l'acquisizione e gestione delle seguenti attività di Tipo "A":	
	a. gestione strutture riabilitative quali RSA, RSSA,	
	riabilitazione psichiatrica;	
	b. gestione centri diurni per disabili e minori;	
	c. gestione case di riposo per anziani e residenze sanitarie	
	per anziani;	
	d. gestione di presidi di accoglienza anche a carat-	
	tere diurno o di centri di servizi semi residenziali o di co-	
	munità terapeutiche e/o assistenza;	
	e. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non au-	
	tosufficienti o parzialmente autosufficienti;	
	f. gestione di asili nido, scuole materne, scuole private	
	in genere, servizio di doposcuola;	
	g. gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;	
	h. gestione di centri sociali e centri terapeutici territo-	
	riali;	
	i. gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti,	
	alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di prima ac-	
	coglienza, comunità terapeutiche, in un'ottica di riabilita-	
	7	

zione e di reinserimento socio-lavorativo.

Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correlazione si realizzano in quanto la progettazione, organizzazione e gestione di servizi innanzi elencati necessitano di interventi di installazione e manutenzione di verde e giardinaggio in genere e relative opere connesse.

4 - Attività di tipo "B" relativa a manutenzioni civili ed industriali di carattere edile, stradale, elettrico, idraulico, termoidraulico e di falegnameria e carpenteria metallica, correlata direttamente e collegata funzionalmente con l'acquisizione e gestione delle seguenti attività di

Tipo "A":

a. gestione strutture riabilitative quali RSA, RSSA, riabilitazione psichiatrica;

b. gestione centri diurni per disabili e minori;

c. gestione case di riposo per anziani e residenze sanitarie per anziani;

d. gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi semi residenziali o di comunità terapeutiche e/o assistenza;

e. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;

f. gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizio di doposcuola;

g. gestione di strutture educativo-assistenziali per

	minori;	
	h. gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali;	
	i. gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti, alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di prima accoglienza, comunità terapeutiche, in un'ottica di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo.	
	Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correlazione si realizzano in quanto la progettazione, organizzazione e gestione di servizi innanzi elencati necessitano di interventi di manutenzioni civili ed industriali di carattere edile, stradale, elettrico, idraulico, termoidraulico e di falegnameria e carpenteria metallica.	
	5 - Attività di tipo "B" relativa a impiantistica elettrica, idraulica, termoidraulica e di condizionamento, correlata direttamente e collegata funzionalmente con l'acquisizione e gestione delle seguenti attività di Tipo "A":	
	a. gestione strutture riabilitative quali RSA, RSSA, riabilitazione psichiatrica;	
	b. gestione centri diurni per disabili e minori;	
	c. gestione case di riposo per anziani e residenze sanitarie per anziani;	
	d. gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi semi residenziali o di comunità terapeutiche e/o assistenza;	
	9	

e. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;

f. gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizio di doposcuola;

g. gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;

h. gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali;

i. gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti, alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di prima accoglienza, comunità terapeutiche, in un'ottica di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo.

Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correlazione si realizzano in quanto la progettazione, organizzazione e gestione di servizi innanzi elencati necessitano di interventi di impiantistica elettrica, idraulica, termoidraulica e di condizionamento.

6 - Attività di tipo "B" relativa a opere edili e opere di restauro di fabbricati, correlata direttamente e collegata funzionalmente con l'acquisizione e gestione delle seguenti attività di Tipo "A":

a. gestione strutture riabilitative quali RSA, RSSA, riabilitazione psichiatrica;

b. gestione centri diurni per disabili e minori;

c. gestione case di riposo per anziani e residenze sanitarie per anziani;

	d. gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi semi residenziali o di comunità terapeutiche e/o assistenza;	
	e. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;	
	f. gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizio di doposcuola;	
	g. gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;	
	h. gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali;	
	i. gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti, alcolisti, inalati di A.I.D.S. attraverso centri di prima accoglienza, comunità terapeutiche, in un'ottica di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo.	
	Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correlazione si realizzano in quanto la progettazione, organizzazione e gestione di servizi innanzi elencati necessitano di interventi di opere edili e opere di restauro di fabbricati.	
	7 - Attività di tipo "B" relativa a attività di artigianato ed attività di restauro e di recupero di mobili compreso il montaggio di mobili di vario genere e l'allestimento di spazi espositivi, correlata direttamente e collegata funzionalmente con l'acquisizione e gestione delle seguenti attività di Tipo "A":	
	a. gestione strutture riabilitative quali RSA, RSSA, ria-	
	11	

bilitazione psichiatrica;

b. gestione Centri diurni per disabili e minori;

c. gestione case di riposo per anziani e residenze sanitarie per anziani;

d. gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi semi residenziali o di comunità terapeutiche e/o assistenza;

e. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;

f. gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;

g. gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali;

h. gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti, alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di prima accoglienza, comunità terapeutiche, in un'ottica di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo.

Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correlazione si realizzano in quanto la progettazione, organizzazione e gestione di servizi residenziali e diurni, all'interno di apposite strutture, utilizza attività di artigianato ed attività di restauro e di recupero di mobili compreso il montaggio di mobili di vario genere e l'allestimento di spazi espositivi nei processi riabilitativi dell'utenza.

8 - Attività di tipo "B" relativa a ristorazione, correlata direttamente e collegata funzionalmente con l'acquisizione

	e gestione delle seguenti attività di Tipo "A":	
	a. gestione strutture riabilitative quali RSA, RSSA, riabilitazione psichiatrica;	
	b. gestione centri diurni per disabili e minori;	
	c. assistenza domiciliare;	
	d. gestione case di riposo per anziani e residenze sanitarie per anziani;	
	e. gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi semi residenziali o di comunità terapeutiche e/o assistenza;	
	f. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;	
	g. gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizio di doposcuola;	
	h. gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;	
	i. gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali;	
	l. gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti, alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di prima accoglienza, comunità terapeutiche, in un'ottica di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo.	
	Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correlazione si realizzano in quanto la progettazione, organizzazione e gestione di servizi residenziali e diurni, all'interno di apposite strutture, abbisogna quotidianamente del servizio	
	13	

ristorazione.

La Cooperativa al fine del perseguimento dello scopo sociale

di cui all'articolo 1, comma 1, lettera B della Legge 8 no-

vembre 1991, n.381, potrà inoltre, oltre a quelle innanzi in-

dicate, realizzare la esecuzione di lavori, servizi e tutte

quelle attività che si riterranno opportune per l'inserimento

lavorativo di soggetti svantaggiati, quali, a titolo meramen-

te esemplificativo:

9 - pulizie di vetture ferroviarie, locomotive, autobus

ed ogni altro mezzo di trasporto;

10 - pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali;

11 - gestione di discariche pubbliche e private, di impian-

ti di depurazione acque industriali e civili, impianti di

potabilizzazione di acque civili ed industriali;

12 - interventi di ripristino ambientale, bonifica,

rimboschimento e simili di terreni, lame e cave;

13 - manutenzione ambientale e di beni culturali;

14 - campionatura, produzione e commercializzazione di og-

getti in legno, cuoio, ceramiche;

15 - campionatura, produzione, commercializzazione di ab-

bigliamento uomo, donna e bambino, nonché la gestione di la-

boratori di maglieria e sartoria;

16 - rilegatura libri;

17 - salvaguardia del territorio e conservazione ecologi-

ca, nonché la ripulitura del territorio, la raccolta, ca-

	talogazione, riutilizzo, commercializzazione e smaltimen-	
	to di rifiuti;	
	18 - gestione di autorimessa e parcheggi pubblici, gestione	
	di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti;	
	19 - facchinaggio, manovalanza in genere, anche nelle sta-	
	zioni FF.SS., manipolazione merci, gestione e movimentazione	
	magazzini anche con mezzi meccanici;	
	20 - trasporto merci e persone, trasporti scolastici, va-	
	lori e documenti, attività portuali e servizi per la nautica	
	e il diporto;	
	21 - affissione pubblica, di segnaletica stradale, verti-	
	cale ed orizzontale;	
	22 - custodia e vigilanza di beni mobili ed immobili;	
	23 - portierato nonché di centralino per conto di Enti Pub-	
	blici e Privati;	
	24 - lavanderia, stireria e tintoria ad uso civile, ospe-	
	daliere e per Enti Pubblici, morali e privati;	
	25 - ristorazione collettiva (mense aziendali, scolasti-	
	che, ospedaliere e di ogni altro genere);	
	26 - gestione di pubblici esercizi (ristori, self-ser-	
	vice, fast-food, ristoranti bar, pasticceria, alberghi,	
	ecc.), centri termali, stazioni balneari e montane per	
	Enti Pubblici e/o Privati: centri di gastronomia, caf-	
	fetteria, centri di preparazione e confezionamento pa-	
	sti, servizi di catering, servizi generali di cucina e ri-	
	15	

storazione per Enti Pubblici e Privati ;

27 - produzione e confezionamento di pasti e similari in locali propri e/o altrui;

28 - preparazione di alimenti vari, precucinati, precotti, minestre preparate;

29 - produzione di pasti precotti, precucinati caldi e freddi da asporto;

30 - costruzione di centri per la produzione e/o il confezionamento dei pasti per conto proprio;

31 - produzione e commercializzazione all'ingrosso ed al minuto di generi alimentari e non, nonché di tutti i prodotti della cooperativa;

32 - coltivazione di funghi;

33 - coltivazione e gestione agricola, agrituristica e dell'industria agro-alimentare;

34 - allevamento di polli, conigli, ovini, caprini, suini, equini e bovini, ecc.;

35 - attività collegate ed inerenti il turismo e lo sport;

36 - gestione stabilimenti balneari e gestione campeggi;

37 - gestione impianti sportivi e ricreativi;

38 - gestione parchi naturali e giardini;

39 - gestione beni artistici, storici, monumentali ed archeologici;

40 - Gestione servizi museali e bibliotecari;

41 - promuovere organizzare e realizzare convegni,

	fiere, studi, ricerche e quant'altro sia ritenuto utile alla	
	divulgazione dello scopo della Cooperativa, rappresenta-	
	to dalla promozione umana e dalla integrazione sociale dei	
	cittadini;	
	42 - gestione di canili, pensioni per animali;	
	43 - ideazione, realizzazione e gestione di luoghi di ag-	
	gregazione e centri culturali quali discoteche, teatri, pale-	
	stre;	
	44 - gestione e manutenzione di Supporti o ausili tecnici	
	per persone disabili, ausili per terapia ed addestramento,	
	protesi e ortesi, ausili per la cura e la protezione persona-	
	le, ausili per la mobilità personale, ausili per la cura del-	
	la casa, mobilia e adattamenti per la casa o per altri	
	edifici, ausili per comunicazione, informazione e segnala-	
	zione, ausili per manovrare oggetti o dispositivi;	
	45 - servizi di pulizia di qualsiasi tipo e genere, sanifica-	
	zione, disinfezione, sanitizzazione, sterilizzazione, disin-	
	festazione, derattizzazione, deblattizzazione, spurgo ed au-	
	tospurgo, defogliazione, demuscazione, in ambienti civili,	
	industriali, commerciali, ospedalieri, spazi coperti e sco-	
	perti, aree libere (arenili, spiagge, ecc.), nonché relativa-	
	mente ai beni, alle attrezzature e ai componenti presenti,	
	per conto di qualsiasi soggetto, pubblico e/o privato, quali	
	uffici, industrie, industrie alimentari, magazzini, immobili	
	commerciali e terziari in genere, strutture sanitarie e socio	
	17	

	assistenziali (ospedali, case di cura, case-famiglia, case di	
	riposo, orfanotrofi o ogni altro), scuole, università, alber-	
	ghi, centri commerciali, strutture sportive, carceri, comu-	
	nità in genere, convitti, caserme, dormitori e camerate, ba-	
	gni pubblici, laboratori di ricerca e analisi, strutture ri-	
	cettivo-alberghiere e turistiche, stazioni ferroviarie (bina-	
	ri ed interbinari), stazioni metropolitane, stazioni tramvia-	
	rie, autostazioni, stazioni portuali, stazioni aeroportuali,	
	terminal in genere, garage, autosili, e qualsiasi altro am-	
	biente, ivi compreso gli arredi, le attrezzature, i macchina-	
	ri, i mezzi, ecc., presenti nello stesso;	
	- servizi di pulizia, sanificazione e manutenzione di mezzi	
	di trasporto aereo, marittimo, stradale, su rotaia, quali lo-	
	comotive, vetture ferroviarie, autobus, aeromobili e natanti,	
	o quant'altro;	
	- servizi di presidio, presso enti pubblici e/o privati, per	
	l'esecuzione di interventi di pulizia costante e/o immediata;	
	- pulizia, sanificazione, disinfezione, igienizzazione, boni-	
	fica dei sistemi di ventilazione, delle canalizzazioni d'a-	
	ria, dei condotti di distribuzione dell'aria all'interno di	
	locali, condotte aerauliche, unità di trattamento aria e si-	
	stemi di climatizzazione nonchè condotte sotterranee di qual-	
	siasi natura e specie;	
	- sanificazione dell'aria;	
	- servizi di fornitura di materiale igienico-sanitario;	

	- servizi di pulizia con annessa attività di rifacimento let-	
	ti, ricambio effetti letterecchi, per conto di enti pubblici	
	e/o privati;	
	- servizi di pulizia e riordino mense, pulizia attrezzature e	
	locali cucina, pulizie e rigoverno stoviglie, servizi di	
	sguatteria, nonché tutte le altre attività connesse, comple-	
	mentari ed accessorie;	
	46 - attività di ausiliariato e logistica (presso enti pub-	
	blici e/o privati), ossia il supporto a qualsiasi attività	
	tecnico-amministrativa, sanitaria, socio-assistenziale, psi-	
	cologica e di assistenza in genere, nonché tutte le altre at-	
	tività connesse, complementari ed accessorie, anche in ambito	
	ospedaliero e/o presso presidi e strutture territoriali di a-	
	ziende sanitarie.	
	La società può compiere in Italia e all'estero tutte le ope-	
	razioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari,	
	che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale.	
	La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo so-	
	ciale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di	
	costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai fini di cui al-	
	l'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59 e successive modi-	
	ficazioni. Inoltre, secondo l'art.5 della suddetta legge	
	n.59/1992, la cooperativa potrà adottare procedure di pro-	

grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendali.

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa. Su delibera dell'organo amministrativo potrà aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi, nonché, per la sola indicazione esemplificativa:

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non;

b) potrà aderire ad associazioni, riconosciute e non, so-

	prattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto	
	con quanto disposto dal presente statuto;	
	c) potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fideiussori, comunque costituiti, di-	
	retti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed	
	agevolare ali scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	d) potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ot-	
	tenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa	
	aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	e) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai	
	soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguim-	
	ento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vieta-	
	ta la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;	
	f) potrà favorire la costituzione di cooperative edilizie	
	per l'assegnazione di case per i soci e gli altri lavorato-	
	ri, con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni, conces-	
	sione di mutui o partecipazioni;	
	g) potrà curare iniziative sociali, culturali, professiona-	
	li, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazio-	
	ne di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi	
	ed enti idonei;	
	h) organizzare e gestire corsi di formazione professionale	
	21	

destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati indicati nel precedente art.3, nonché quanto previsto dalla L.R. n.21/93, art.5, comma 2, lettere a), b) e c).

Per la realizzazione della propria attività la cooperativa potrà fare utilizzo della attività di soggetti non soci e potrà ulteriormente costituire e partecipare a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art.2545-septies c.c.. La cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art.2514 del Codice Civile.

Per la persecuzione dei fini sociali la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea.

Articolo 5

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico così come determinato nell'ambito delle attività sociali individuate precedentemente.

In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci operatori, né durante la vita sociale, né successivamente al suo scioglimento;

d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

Articolo 6

Anche ai sensi dell'art.6 della Legge 3 aprile 2001, n.142 e s.m. i criteri e le regole dello svolgimento dell'attività mutualistica da parte della cooperativa e dei soci, l'organizzazione e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni e la raccolta del prestito da soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

TITOLO II

SOCI

Articolo 7

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo fissato dalla legge. I soci si articolano in categorie in relazione al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione, secondo le seguenti modalità:

- a) soci cooperatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità, in relazione alla tipologia di rapporto mutualistico di lavoro realizzato;
- b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) soci sovventori - come previsti dalla Legge 31 gennaio 1992 n.59, art.4 - sia persone fisiche che persone giuridiche, ed altri enti, quali ad esempio le Società di Mutuo

	Soccorso, nei limiti previsti dalla legge;	
	d) soci elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. Possono infine essere soci cooperatori i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge), che con la propria attività ed impegno possano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Possono essere soci anche Enti e persone giuridiche. In nessun caso possono essere soci gli interdetti, i falliti riabilitati e coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta in imprese concorrenti della cooperativa.	
	L'ammissione dei soci sovventori è limitata fino al massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n.381/1991. I soci volontari non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e devono essere iscritti in un apposita sezione del libro soci.	
	Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art.2527, comma 3, C.C., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. La permanenza nelle	
	25	

categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione o di inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto. Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, i soci appartenenti alle categorie speciali che abbiano effettivamente maturato la formazione dovuta o conseguito l'inserimento, vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità alla prestazione lavorativa precedentemente svolta, possono, su domanda, diventare soci onorari della cooperativa, con delibera dell'assemblea ordinaria.

In base al medesimo criterio possono diventare soci onorari anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci, in base alla diversa categoria cui appartiene.

Articolo 8

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo nella quale sia indicato:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, professione e codice fiscale;

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere

che sarà variabile tra un minimo di euro venticinque ed il

massimo fissato dalla legge;

c) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso in cui trattasi di persona giuridica la domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare:

a) la denominazione o ragione sociale, sede e attività svolta;

b) la delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo, o la persona giuridica;

e) le caratteristiche ed entità dei soci o degli associati;

d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

e) l'impegno al versamento della quota sottoscritta e delle altre somme fissate dall'Organo Amministrativo.

Alla domanda di ammissione dovranno essere inoltre allegati copia dello Statuto e della delibera di cui al precedente punto b).

Articolo 9

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide l'Organo Amministrativo e la sua decisione dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato insieme alle motivazioni

che l'hanno determinata.

In caso di mancata ammissione il richiedente ha la possibi-

lità di ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta gior-

ni dal ricevimento della comunicazione motivata del diniego

espresso dall'Organo Amministrativo. L'Assemblea delibera i-

noppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte. In

caso di reiezione della domanda, il richiedente potrà

ripresentare la propria domanda solo successivamente alla ri-

mozione delle cause che hanno determinato la non ammissione.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata

nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano

stati effettuati i versamenti di cui all'art.10. Trascorso un

mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che

siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diven-

terà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal

contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quan-

to previsto nel comma a) dell'art.21.

L'Organo Amministrativo nella propria relazione annuale, in-

forma l'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'eser-

cizio per l'ammissione di nuovi soci.

Articolo 10

I soci sono obbligati:

a) al versamento immediato della tassa di ammissione;

b) al versamento delle quote di cui all'art.21;

c) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deli-

bere assunte dall'Assemblea o dall'Organo Amministrativo;

d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parte-

cipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti

dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo;

e) a comunicare qualunque variazione intervenuta nei dati

indicati nella domanda di ammissione.

Articolo 11

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad

altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed e-

splichino un'attività concorrente nonché senza espresso

assenso dell'Organo Amministrativo, di prestare lavoro su-

bordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi og-

getto uguale ed analogo a quello delle cooperative, se soci

cooperatori.

Articolo 12

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per

causa di morte, o per scioglimento dell'Ente o della persona

giuridica.

Con l'interruzione del rapporto sociale si estingue ogni al-

tro rapporto ad esso sottostante, compreso quello di lavoro.

Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall'annota-

zione nel libro dei soci e determina anche la risoluzione di

tutti i rapporti mutualistici in corso.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di cedere la loro quota

di capitale sociale.

Articolo 13

Il recesso è ammesso oltre che nei casi previsti dalla legge nelle seguenti circostanze:

a) se il socio abbia cessato di appartenere a una delle categorie di cui all'art.7;

b) se il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

c) se il socio non si trovi più in grado di partecipare all'attività sociale con particolare riferimento all'attività mutualistica di lavoro;

d) se il socio lavoratore abbia trasferito di fatto il suo domicilio fuori della zona in cui la cooperativa esplica la sua attività;

e) per raggiungimento dell'età pensionabile del socio lavoratore;

f) per scioglimento della persona giuridica;

g) a seguito di domanda presentata per iscritto da parte del socio volontario.

La richiesta di recesso deve essere comunicata alla cooperativa in forma scritta per essere sottoposta all'esame dell'Organo Amministrativo.

Il recesso non sarà comunque operativo fino a quando non venga deliberato dall'Organo Amministrativo e non ne sia fatta l'annotazione sul libro soci.

Il recesso non può mai essere parziale.

Articolo 14

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo contro il socio, oltre che nei casi previsti dalla legge e nel caso indicato all'art.9 del presente statuto:

a) quando senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la cooperativa a qualunque titolo diverso dalla sottoscrizione di quote sociali;

b) quando svolga un'attività contrastante o concorrente con gli interessi della cooperativa o la danneggi in qualunque modo;

c) quando il medesimo si renda colpevole di inosservanza del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo;

d) quando, senza giustificato motivo, non partecipi per più di quattro volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate;

e) se persona giuridica, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;

f) quando non adempie o non possa adempiere agli obblighi di lavoro o di altra natura, assunti a qualunque titolo verso la società e si determini quindi a suo carico un motivo di interruzione del rapporto mutualistico di lavoro per motivi riconducibili ad una giusta causa o ad un giustificato motivo.

Il regolamento interno può prevedere, anche in via esemplificativa, la casistica delle fattispecie considerate quale

mancato adempimento ai sensi del presente articolo;

g) quando abbia raggiunto i requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia o abbia superato il sessantacinquesimo anno di età e non abbia esercitato il recesso;

h) quando appartenendo ad una categoria speciale, non raggiunge gli obiettivi prefissati nel programma di formazione o di inserimento nel termine in esso indicati;

i) quando, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

j) nei casi di interruzione del rapporto di lavoro, non determinati da causa di forza maggiore.

Nei casi indicati nelle lettere a) e c) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi trenta giorni dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 15

Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo a norma degli artt. 9, 13 e 14 devono essere comunicate per iscritto all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere all'Assemblea. Il mancato ricorso entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Articolo 16

I soci deceduti, receduti o esclusi hanno diritto al rimborso della quota sociale versata, sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e alle altre spettanze del socio, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo qualora sia stato versato e non sia stato destinato ad uno dei fondi di riserva indivisibili della cooperativa.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio se l'interruzione del rapporto sociale è intervenuto entro i primi nove mesi dell'esercizio sociale in corso ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio stesso, in caso diverso, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art.2545-sexies la liquidazione può essere effettuata in più rate entro il termine massimo di anni cinque.

Articolo 17

In caso di morte del socio, gli eredi legittimi hanno diritto al rimborso della quota versata secondo il risultato dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea, mai però in misura superiore alla quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata.

In ogni caso il rimborso avverrà entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, ove non vi siano altri impedimenti previsti dalla legge o dal presente statuto.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla domanda di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute, con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale indivisibile.

Articolo 18

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Articolo 19

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt.2447-bis ss. C.C..

La società potrà acquisire dai soci e/o da terzi finanziamenti destinati ad uno specifico affare, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'art.2447-decies C.C..

	TITOLO III	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 20	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, formato da un numero illimitato	
	di quote dei soci cooperatori, dei soci volontari e dei	
	soci sovventori, ciascuna di valore non inferiore a euro	
	venticinque né superiore ai limiti massimi stabiliti dalla	
	legge;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e vo-	
	lontarie) da qualificare come indivisibili alle condizioni di	
	cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;	
	d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai	
	soci finanziatori;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento a riserva costituito	
	sulla base di norme di legge a copertura di particolari ri-	
	schi o oneri futuri o investimenti;	
	f) da ogni altra riserva.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte o delle azioni nominative possedute. Le	
	riserve non possono mai essere ripartite tra i soci durante	
	la vita dell'ente, né successivamente al suo scioglimento.	
	35	

	Articolo 21	
	Fatto salvo quanto previsto dall'art.10 per le persone giuri-	
	diche, il nuovo socio può versare a rate le quote sottoscrit-	
	te con le seguenti modalità:	
	a) almeno il venti per cento all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Ammini-	
	strativo.	
	Il socio inadempiente, previa intimazione da parte dell'Orga-	
	no Amministrativo, viene invitato all'adempimento. Permanendo	
	l'inadempienza e trascorso un mese dalla intimazione, il so-	
	cio viene escluso dalla cooperativa.	
	Articolo 22	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'eser-	
	cizio sociale deve trovare esplicita corrispondenza con quan-	
	to indicato nel regolamento interno. La retribuzione e/o il	
	compenso per l'attività lavorativa svolta non può essere in-	
	feriore ai minimi previsti dal corrispondente contratto col-	
	lettivo di lavoro, compatibilmente con la natura associativa	
	del rapporto socio-cooperativa. Dal tipo di rapporto mutuali-	
	stico instaurato discendono i relativi obblighi previdenzia-	
	li, assicurativi e fiscali.	
	Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei	
	redditi della cooperativa, possono essere distribuiti ristor-	
	ni quale conguaglio della retribuzione periodicamente corri-	
	sposta. I ristorni possono riguardare esclusivamente le ecce-	
	36	

denze economiche dell'esercizio di cui si approva il bilancio, derivanti dalle attività svolte con i soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità, in adesione a quanto previsto dal regolamento interno.

Articolo 23

Le quote ordinarie e dei soci volontari sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo alcuno. Esse non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la cooperativa, se non previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Le azioni dei soci sovventori sono nominative e liberamente trasferibili, fatto salvo il diritto di prelazione, da esercitare inderogabilmente entro trenta giorni, di cui godono gli altri soci, ordinari e sovventori.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Articolo 24

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili come segue:

a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore al

trenta per cento mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi

forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo

scioglimento;

b) nella misura prevista dalla legge, una percentuale ai

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-

perazione;

c) l'eventuale residuo può essere distribuito quali utili ai

soci in proporzione alla quota di capitale versato e nel li-

mite indicato al precedente articolo 5. La distribuzione di

dividendi può avvenire solamente se il rapporto tra il patri-

monio netto ed il complessivo indebitamento della società è

maggiore di 0,25, ai sensi dell'art.2545-quinquies C.C..

In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la

totalità degli utili di gestione venga devoluta alla riserva

legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del prece-

dente comma.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 25

Sono Organi della cooperativa:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'Organo Amministrativo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci, se nominati;

e) il Revisore contabile, se nominato.

	ASSEMBLEA	
	Articolo 26	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che potrà anche essere diverso dalla sede sociale, purché in Italia, da affiggersi in modo visibile nei locali della cooperativa almeno dieci giorni prima dell'adunanza. La convocazione, inoltre dovrà essere effettuata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, così come ai sensi del comma 3 art. 2366 c.c. Nell'avviso dovrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che può essere tenuta trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita solo quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.	
	Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e può chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre tre giorni.	
	Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo	
	39	

stesso argomento.

I soci onorari partecipano alle assemblee della cooperativa senza diritto di voto.

L'Organo Amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 27

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea dovrà altresì essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio sindacale, se nominato. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il Bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina un eventuale compenso agli amministratori e la retribuzione dei sindaci;
- d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, posti all'ordine del giorno;
- e) delibera sulle responsabilità degli amministratori e

	dei sindaci;	
	f) delibera sulla istituzione o modifica dei regolamenti interni;	
	g) delibera sulla distribuzione di eventuali ristorni.	
	Se lo richiedono speciali ragioni di carattere generale quali quelle inerenti modificazioni legislative o mutamenti del contesto economico o riguardanti il movimento cooperativo oppure il solo settore delle cooperative sociali, o infine operazioni straordinarie che riguardano la cooperativa, l'assemblea che approva il Bilancio può essere convocata entro settanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Articolo 28	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto' e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, occorrerà la presenza diretta o per dele-	
	41	

ga della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.

Articolo 29

Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate ad alzata di mano o per dichiarazione. Per le elezioni alle cariche sociali o quando trattasi di soci, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Articolo 30

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte e che non appartengano a categorie speciali.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte, tenuto conto delle limitazioni previste per i soci sovventori.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, le quali dovranno essere citate nel processo verbale e conservate dalla cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha cinque voti. Le deleghe de-

vono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

I voti dei soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 31

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di loro assenza o di loro impedimento l'Assemblea eleggerà il proprio presidente.

L'assemblea nomina il suo segretario che può essere anche un non socio. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto sia dal Presidente che dal segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio e deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 32

Ove si verificano le condizioni previste dall'art. 2540 C.C. o nel caso in cui l'Organo Amministrativo lo ritenga funzionale ad un miglior funzionamento della cooperativa o alla attuazione del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2516 C.C., in relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla cooperativa, alla distanza dalla sede sociale, all'importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei so-

ci alle Assemblee, l'Organo Amministrativo ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione di far precedere l'Assemblea generale da Assemblee separate convocate nelle località sedi, anche temporanee, di attività sociale nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci. Per la convocazione delle assemblee separate dovranno essere osservate le seguenti formalità:

a) le Assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale;

b) le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;

c) anche per le Assemblee separate potrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima;

d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna Assemblea separata e dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per provvedere all'elezione dei delegati a tale ultima Assemblea.

Alle Assemblee separate si applicano, in quanto compatibili le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale.

Ogni Assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i soci, i propri delegati all'Assemblea generale.

I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea generale sarà costituita dai delegati eletti nelle Assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei voti attribuitogli, come risultante dal processo verbale della singola Assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati nominati nelle Assemblee separate, condiziona la validità dell'Assemblea generale in prima e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole Assemblee separate e risultanti da processi verbali delle Assemblee separate, i cui delegati siano presenti nell'Assemblea generale.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 33

L'Organo Amministrativo può essere composto da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea dei soci.

I soci sovventori o i mandatari di persone giuridiche, pos-

sono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori .

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durante in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente e può delegare parte delle sue funzioni ad uno degli amministratori oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o da trasmettersi anche a mezzo telefax non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi più urgenti, a mezzo di messo o di telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione .

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. La partecipazione alle

adunanze può avvenire anche in audio e video conferenza, a condizione che presso la sede della riunione siano presenti il Presidente o il Vice Presidente ed il Segretario verbalizzante.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori o il direttore, oppure loro parenti ed affini in terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

Il consigliere di amministrazione che, in una determinata operazione, ha un personale interesse o si trova in conflitto con la società, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

Articolo 34

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Spetta pertanto, tra l'altro, all'Organo Amministrativo:

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; | |
| | b) redigere bilanci consuntivi e preventivi; | |
| | c) decidere circa i programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci; | |
| | d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; | |
| | e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di Banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; | |
| | f) concorrere a gare d'appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti; | |
| | g) compiere tutti gli atti e le operazioni di finanziamento presso banche che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; | |
| | h) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la fa- | |

	coltà di nominare il Direttore determinandone le funzioni	
	e le retribuzioni;	
	i) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fis-	
	sandone le retribuzioni e le mansioni;	
	j) dare l'adesione della società ad organi provinciali e na-	
	zionali di rappresentanza, assistenza e tutela, nonché ad or-	
	ganismi consortili o ad altre società;	
	k) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza	
	e l'esclusione dei soci;	
	l) deliberare circa l'istituzione di succursali, agen-	
	zie e simili anche in altri comuni;	
	m) prestare garanzie, avalli e fidejussioni ad altre coopera-	
	tive od enti promossi dal Movimento Cooperativo;	
	n) nominare al proprio interno l'organismo di vigilanza pre-	
	visto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;	
	o) deliberare la istituzione di una sezione di attività per	
	la raccolta di prestiti prevista nell'articolo 4 del presente	
	statuto.	
	Articolo 35	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio	
	di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art.2386 del codice civile.	
	Articolo 36	
	L'Amministratore Unico o, in alternativa, il Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma	
	49	

sociale. Nel caso di Consiglio di Amministrazione la firma potrà essere abbinata con altre di altri consiglieri. Il potere di firma compete disgiuntamente anche al Vice Presidente se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad uno o più dei suoi componenti.

L'Amministratore Unico o, in alternativa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione possono conferire procure speciali ad impiegati della Società ed occorrendo anche ad estranei al Consiglio, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice-presidente. La firma del Vice-presidente è prova dell'impedimento del Presidente.

L'Amministratore Unico o, in alternativa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Articolo 37

L'Organo Amministrativo ed i sindaci se nominati, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono

indicare specificamente, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 C.C., o nella nota integrativa, in caso di applicazione dell'art.2435-bis, comma 6, C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 38

La nomina del collegio sindacale diviene obbligatoria e viene effettuata nei casi previsti dall'art.2477, commi 2 e 3 C.C..

La nomina è inoltre obbligatoria quando la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti eletti dall'assemblea preferibilmente fra i non soci.

L'assemblea nomina anche il Presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 39

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere all'Organo Amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constatazione nell'apposito verbale.

Articolo 40

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio a due riunioni consecutive del Collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, delle assemblee e del Comitato Esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo decadono dall'ufficio.

Articolo 41

Il revisore incaricato del controllo contabile deve verificare con periodicità almeno trimestrale, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale (se esistente), la regolare tenuta della contabilità sociale e la

corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione ed esprimerne un giudizio per mezzo di apposita relazione. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, corrispondente a tre esercizi sociali.

Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale del proprio mandato ed è rieleggibile.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 42

In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge n.59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 43

Oltre a quanto indicato al precedente art.22 il regolamento interno deve disciplinare l'organizzazione interna della coo-

perativa, i rapporti tra soci e cooperativa, il funzionamento tecnico ed amministrativo e le qualifiche funzionali attribuite ai soci lavoratori della cooperativa.

Articolo 44

I requisiti mutualistici di cui all'art.2514 C.C., espressamente previsti nel presente statuto, sono irrevocabili e la loro osservanza è di fatto realizzata nell'attività della cooperativa.

Articolo 45

A fronte di eventuali controversie fra soci, fra soci e cooperativa, o conseguenti a rapporti instaurati con soggetti non soci, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale, nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, iscritto nell'apposito registro del Ministero di Giustizia, estraneo alla cooperativa, che sarà nominato e opererà secondo le procedure definite nel regolamento di conciliazione. Il conciliatore così individuato cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli artt.38-40 del D.Lgs. n.5/2003 e secondo il regolamento di conciliazione suddetto.

Qualsiasi procedimento giudiziario iniziato prima o senza aver effettuato la procedura di conciliazione, può essere sospeso.

Articolo 46

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

Per quanto, ancora non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

F.to: Nicola Armenise - Notar Francesco Paolo Petrera L.S.

	<p>Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs.82/2005, commi 1,2,e 3 che si trasmette ad uso Registro Imprese.</p>	
	<p>Esente dal bollo ai sensi dell'art.3 del D:L: 24.01.2012 n. 1 convertito in Legge il 24.03.2012 n. 27</p>	